

# Regolamento per la qualità dell'aria.

20 dicembre 2020

# Indice



TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 Oggetto

Art.2 Aree di intervento

TITOLO II – Impianti termici e di cottura

Art.3 Impianti termici civili

Art.4 Combustione di biomasse legnose per attività produttive e di ristorazione

TITOLO III - Attività produttive

Art.5 Chiusura delle porte per esercizi commerciali e pubblici esercizi

Art.6 Commercio su aree pubbliche

TITOLO IV – Cantieri di lavoro

Art.7 Conduzione aree di cantiere

Art.8 Macchine non stradali

TITOLO V – Fumo e combustioni all'aperto

Art.9 Fumo all'aperto

Art. 10 Combustioni all'aperto

TITOLO VI – Distribuzione carburanti

Art.11 Colonnine di ricarica elettrica

TITOLO VI - Controlli e Sanzioni

Art.12 Attività di vigilanza

Art.13 Sanzioni

TITOLO VII - Norme transitorie e finali

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 15 Abrogazione delle norme precedenti

Art.16 Aggiornamento del regolamento

ALLEGATO A\_ SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 Art. 3 - IMPIANTI TERMICI CIVILI



Divieto nuove installazioni di impianti a GASOLIO e BIOMASSA (minori di 3MW). Dal 19 gennaio 2021.

Dal 01/10/2022 DIVIETO UTILIZZO GASOLIO, BIOMASSE (con età > 10 anni).



In caso di IMPOSSIBILITÀ TECNICA, obbligo di presentare una relazione tecnica asseverata:

- entro il 01/10/2021 per impianti a gasolio, kerosene, biodiesel
- due anni prima della scadenza di cui al punto 2 per impianti a legna, carbone di legna, biomasse combustibili.

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>	B(a)P
X	X		X

CENSIMENTO STUFE E CAMINETTI entro il 01/03/2021



## Art. 4 - COMBUSTIONE DI BIOMASSE LEGNOSE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI RISTORAZIONE.



Censimento pizzerie (entro 01/03/2021).

Obbligo utilizzo legna certificata (classe a1) dal 01/10/2022.

In caso di nuova installazione e/o sostituzione apparecchiatura e/o rifacimento della canna fumaria, obbligo di predisporre almeno una apertura di ispezione a partire dal 19 gennaio 2021.

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>	B(a)P
	X		X



## Art. 5 - CHIUSURA PORTE ESERCIZI COMMERCIALI.



Obbligo chiusura porte esercizi commerciali (entro il 01/01/2022).

In deroga alla chiusura delle porte e' ammesso uso delle lame d'aria non riscaldate elettricamente, con larghezza superiore a quella della porta, con flusso al suolo > 2m/sec.

Adeguamento delle lame d'aria esistenti entro il 01/06/2022.

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
X		X



## Art. 6 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



Divieto utilizzo generatori di corrente con motore a combustione interna per le attività di commercio su aree pubbliche che non necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti (a partire dal 01/01/2022)



Divieto utilizzo generatori di corrente con motore a combustione interna alimentato a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti (a partire da 01/10/2022 – deroga al 01/10/28 per gli autonegozi con generatore integrato)



Per le attività di commercio su aree pubbliche extramercato (con posteggio fisso) divieto utilizzo generatori di corrente sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica ( a partire da 01/01/22).

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
X	X	



## Art. 7 – CONDUZIONE DELLE AREE DI CANTIERE OBBLIGHI PER CONTENIMENTO POLVERI RISOLLEVATE



È fatto obbligo (a partire dal 19 gennaio 2021) di:

- Effettuare pulizie con determinate periodicità;
- procedere al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;
- procedere a tenere bagnate le piste di cantiere;
- mantenere una velocità di transito dei mezzi particolarmente moderata lungo i percorsi sterrati posti all'interno dell'area di cantiere;
- utilizzare, per la movimentazione di terra, inerti e materiale polverulento, mezzi dotati di cassoni chiusi o telonati, o comunque dotati di dispositivi per il contenimento della dispersione delle polveri;
- effettuare lo stoccaggio in sili di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento ed effettuare la loro movimentazione, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi;
- schermare gli impianti che generano emissioni polverulente (ad esempio: gli impianti di betonaggio).

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
	X	



## Art. 8 - MACCHINE MOBILI NON STRADALI

Divieto utilizzo veicoli non stradali da cantiere obsoleti.



Divieti progressivi sulle motorizzazioni più vecchie in analogia ad area B:

- dal 1° ottobre 2022, Fase I
- dal 1° ottobre 2023, Fase II
- dal 1° ottobre 2028, Fase IIIA
- dal 1° ottobre 2030, Fase IIIB
- dal 1° ottobre 2039, Fase IV

Sono previste deroghe fino al 2030 in caso di installazione di dispositivi antiparticolato e fino al 2039 in caso di installazione aggiuntiva di dispositivi DeNOx.

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
X	X	



## Art. 9 - FUMO ALL'APERTO



Divieto di fumo dal 19 gennaio 2021:

- Aree destinate al verde pubblico salvo in luoghi isolati ove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone
- Aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini (già previsto nel Regolamento del Verde)
- Presso le FERMATE dei mezzi pubblici (raggio di 10m)
- strutture sportive (es.spalti)
- Aree cani (già previsto nel Regolamento per la Tutela e Benessere dei cani)
- Aree cimiteriali

Divieto di fumo dal 1 gennaio 2025:

- Divieto di fumo all'aperto in area pubblica salvo in luoghi isolati ove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
X	X	



## Art. 10 - COMBUSTIONI ALL'APERTO



Divieto fuochi d'artificio e divieto barbecue dal 1 ottobre al 31 marzo.

In vigore dal 19 Gennaio 2021.

NO <sub>x</sub>	PM <sub>10</sub>	CO <sub>2</sub>
	X	



## Art. 11 - PUNTI VENDITA CARBURANTE



Per i punti vendita obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica.

Valido per tutti punti vendita carburante nuovi ed esistenti (estensione di quanto già previsto dal d.lgs 257/2016 per i punti vendita che hanno erogato nel 2019 più di 5 milioni di litri).

- Per i punti vendita esistenti obbligo presentazione progetto entro il 01/01/2022.
- Installazione colonnine entro 12 mesi dalla presentazione del progetto.

In caso di impossibilità tecnica il titolare individua e realizza la colonnina in un'area pubblica diversa dal sedime dell'impianto di distribuzione carburanti entro il 01/01/2023.



## Art. 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE



Art. 7 bis D.lgs 267/2000 (TUEL)

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Abbiamo graduato le sanzioni in tre livelli di gravità in relazione all'impatto che la violazione genera sull'inquinamento e sulla qualità dell'aria.

bassa: dai 40 euro ai 240 euro	→	80 euro
media: dai 60 euro ai 360 euro	→	120 euro
elevata: dai 80 euro ai 480 euro	→	160 euro

L'art. 16 della legge n. 689/81 prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.



GRAZIE  
per l'attenzione

## Contatti

Direzione Transizione Ambientale  
Area Energia e Clima  
Piazza Duomo 21  
20121 Milano

### **Giuseppina Sordi**

[giuseppina.sordi@comune.milano.it](mailto:giuseppina.sordi@comune.milano.it)

### **Caterina Padovani**

[caterina.padovani@comune.milano.it](mailto:caterina.padovani@comune.milano.it)

### **Raffaele Fabio De Lucia**

[raffaele.delucia@comune.milano.it](mailto:raffaele.delucia@comune.milano.it)